



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2021, proposto da

Polisportiva Acese A.S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Dolce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe La Farina n. 3;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Asd Onda Sport, Soc. Jomar Ct, Elephant Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

Elephants Catania American Football S.S.D. A.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Cacopardo,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Etnea, 221;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di cui al D.D.G. nr. 2712 del 17.11.2020 nelle parti in atti meglio indicate in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo e di Elephants Catania American Football S.S.D. A.R.L.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza n. 570/2021;

Vista l'ordinanza n. 1094/2021 e la documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 6/4/2021 in riscontro all'ordine istruttorio;

Visto l'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 29.1.2021 e contestuale istanza cautelare di sospensione, le parti ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il D.D.G. nr. 2712 del 17.11.2020, pubblicato su G.U.R.S. n. 59 del 27.11.2020, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il quale viene approvato il Piano di riparto per la stagione 2019/2020 relativo ai Contributi concessi alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche dilettanti partecipanti ai campionati nazionali di serie "A" e serie "B" nella misura riportata nell'allegato 2;

- l'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, deducendone variamente l'infondatezza;

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificati nei confronti, oltre che dell'Assessorato Regionale, anche delle associazioni sportive Elephant Catania, ASD Onda Sport, Jomar Club CT;

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nel Piano di riparto per la stagione 2019/2020;

- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e sul sito internet della Regione Siciliana, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nel Piano di riparto di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incumbente il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione

comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- le censure dedotte con il ricorso presentano, allo stato, profili di *fumus boni iuris*, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 l.r. 9/2020 in sede di predisposizione dell'impugnato Piano di riparto;

- occorre scongiurare il pericolo che, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, siano distribuite le somme ai beneficiari del presente Piano di riparto in pregiudizio delle ragioni spiegate dalle parti ricorrenti;

- va conseguentemente disposta, in via interinale, la sospensione dell'efficacia del D.D.G. nr. 2712 del 17.11.2020;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;

- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;

- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;

- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, ore di rito;
- d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'art. 1, comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO